

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI**

**III TRIMESTRE 2023**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(deliberazione 297/2023/R/com)**

## INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei primi trimestri del 2023	5
3 Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse stanziato dal Governo - anno 2022	6
4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	7
5 Disposizioni del decreto-legge 79/23	7
6 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento	9
Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2023	11
7 Aggiornamento dal 1° luglio 2023 per il settore elettrico e per il settore gas	11
Parte terza: altre disposizioni	12
8 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2024	12
9 Erogazioni alla società Sogin	12
10 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente <i>bonus</i> gas	13

## Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 297/2023/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1° luglio 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 La deliberazione 297/2023/R/com è stata adottata in un contesto che ha visto ulteriori miglioramenti in relazione ai prezzi delle *commodities* energetiche rispetto allo scenario del II trimestre del 2023.
- 1.3 In questo scenario di progressiva “normalizzazione”, già a partire dal II trimestre 2023 gli oneri generali del settore elettrico erano stati riattivati per tutte le tipologie di utenze per il venire meno delle misure legislative di aiuto che avevano portato all'azzeramento degli oneri generali per tutte le tipologie di utenze nel 2022 (*cfr* deliberazione 134/2023/R/com<sup>2</sup>).
- 1.4 Per il III trimestre si è proceduto all'aggiornamento di alcuni elementi delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  secondo le normali prassi di confronto tra gettiti attesi e previsioni di oneri in capo ai relativi conti.
- 1.5 Nel III trimestre 2023 sono state invece confermate alcune misure già adottate nei trimestri precedenti in relazione al settore gas e al *bonus* elettrico<sup>3</sup> e al *bonus* gas<sup>4</sup> (di seguito, anche *bonus* sociali).
- 1.6 Ciò in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 79/23<sup>5</sup>, che ha confermato, anche per il III trimestre 2023, l'annullamento degli oneri generali per il settore gas, nonché il rafforzamento, per il medesimo trimestre, dei *bonus* sociali.
- 1.7 Nella Relazione 243/2023/I/com<sup>6</sup>, di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse stanziata dal Governo nel 2022 per fronteggiare gli effetti della crisi dei prezzi energetici, l'Autorità ha messo in evidenza che, per l'anno 2023, con le risorse già stanziata per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo.
- 1.8 Gli oneri previsti per le manovre di cui ai precedenti punti sono stati, pertanto, posti in capo alle risorse già disponibili presso la Cassa<sup>7</sup>. Il decreto-legge 79/23 ha, tuttavia, previsto la restituzione di una quota delle medesime risorse al Bilancio dello Stato, e il loro utilizzo per il finanziamento della riduzione dell'IVA sui consumi del gas naturale per il III trimestre 2023.

---

<sup>1</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2023, 297/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/297-23.htm>.

<sup>2</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2023, 134/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/134-23.htm>.

<sup>3</sup> La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

<sup>4</sup> La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

<sup>5</sup> Il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 79/23 sono confluite (come art. 3-bis) nel decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95.

<sup>6</sup> Il Rapporto dell'Autorità 31 maggio 2023, 243/2023/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale - Anno 2022”, <https://www.arera.it/it/docs/23/243-23.htm>.

<sup>7</sup> La Cassa per i servizi energetici e ambientali.

- 1.9 Il testo del decreto-legge 79/23, al momento dell'approvazione della deliberazione 297/2023/R/com, era stato trasmesso all'Autorità con comunicazione 28 giugno 2023<sup>8</sup>, essendo ancora in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- 1.10 La pubblicazione è poi avvenuta, con testo conforme a quello trasmesso in precedenza, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 149 del 28 giugno 2023.
- 1.11 Nell'ottica di una progressiva "normalizzazione" si inseriscono anche le disposizioni prese in relazione ad alcune componenti di cui alla RTTG<sup>9</sup> a valere dal 1 gennaio 2024. In particolare, con la deliberazione 297/2023/R/com l'Autorità ha deciso di riattivare, dal 1 gennaio 2024, la componente tariffaria RET (e, conseguentemente, l'omologa componente RE sulle tariffe di distribuzione), mentre dalla medesima data è previsto un ridimensionamento delle componenti tariffarie  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ .
- 1.12 Altre disposizioni della deliberazione 297/2023/R/com sono illustrate nell'ultimo paragrafo di questa relazione tecnica.

---

<sup>8</sup> La comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 giugno 2023 (prot. Autorità n. 43853 del 28 giugno 2023).

<sup>9</sup> La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm>.

## Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

### 2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei primi trimestri del 2023

- 2.1 I primi mesi del 2023 sono stati caratterizzati da un significativo miglioramento dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche.
- 2.2 Conseguentemente all'allentamento delle tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche, il Governo ha progressivamente ridotto, nel corso dei primi due trimestri del 2023, le misure di sostegno adottate nel corso dell'anno 2022.
- 2.3 Per il I trimestre 2023, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 735/2022/R/com<sup>10</sup>, in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023<sup>11</sup>, ha adottato le seguenti disposizioni:
- aliquote annullate per la componente tariffaria *A<sub>SOS</sub>* e per la componente tariffaria *A<sub>IRM</sub>* per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS, GST, UG3 e UG3T per tutti gli utenti del settore gas;
  - valori negativi dell'aliquota dell'elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, per scaglioni di consumo fino a 5.000 Smc/anno, fino alla concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2023.
- 2.4 Il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 735/2022/R/com è stato coperto dalle risorse messe a disposizione dalla legge di Bilancio 2023.
- 2.5 Per il II trimestre 2023, l'Autorità, con la deliberazione 134/2023/R/com, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 34/23<sup>12</sup>, ha adottato le seguenti disposizioni:
- l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG3 e della componente UG3T;
  - l'applicazione, limitatamente al mese di aprile 2023, dell'aliquota negativa dell'elemento UG2c della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG2, adeguando il relativo valore in misura pari al 35% di quello applicato nel trimestre precedente.
- 2.6 Nel II trimestre 2023, invece, per gli oneri generali elettrici sono state riattivate le aliquote tariffarie *A<sub>SOS</sub>* e *A<sub>IRM</sub>* per tutte le tipologie di utenza
- 2.7 Per il I e il II trimestre 2023 sono state confermate le misure (già in essere dal IV trimestre 2021) di rafforzamento dei *bonus* sociali.
- 2.8 Di conseguenza, anche per il I e per il II trimestre 2023, in attuazione della legge di Bilancio 2023 e del decreto-legge 34/23, rispettivamente con le deliberazioni 735/2022/R/com e 134/2023/R/com, l'Autorità ha aggiornato le “componenti

---

<sup>10</sup> La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 735/2022/R/com (di seguito: deliberazione 735/2022/R/com), <https://www.arera.it/it/docs/22/735-22.htm>.

<sup>11</sup> La legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

<sup>12</sup> Il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI) applicabili per le diverse classi di titolari di *bonus* sociale.

- 2.9 Dal 2023, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 17, della legge di Bilancio 2023, è stato previsto che il *bonus* sia riconosciuto nella misura dell’80% per i titolari appartenenti alla classe d) di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com<sup>13</sup>, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com<sup>14</sup>.
- 2.10 Con la deliberazione 194/2023/R/com<sup>15</sup>, l’Autorità ha dato attuazione a quanto disposto dal decreto-legge 34/23 per il rafforzamento dei *bonus* sociali, procedendo in particolare a integrare le classi di agevolazione previste dall’articolo 4, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com prevedendo, limitatamente all’anno 2023, l’introduzione della nuova classe di agevolazione relativa a “DSU aventi nuclei con  $20.000 < ISEE \leq 30.000$ , con 4 o più figli a carico, indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza” (classe b-bis).

### 3 Rendicontazione dell’utilizzo delle risorse stanziato dal Governo - anno 2022

- 3.1 L’articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 17/22<sup>16</sup> prevede che: “... ogni anno, l’ARERA trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.”
- 3.2 L’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 34/23 prevede che per il 2022 tale Relazione sia predisposta entro il 31 maggio 2023.
- 3.3 Con la Relazione 243/2023/I/com, l’Autorità ha rendicontato l’utilizzo delle risorse stanziato dal Governo destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l’anno 2022.
- 3.4 Detta Relazione ha anche illustrato i principali eventi occorsi nei primi due trimestri 2023 in relazione agli oneri generali e ai *bonus* sociali.
- 3.5 La Relazione 243/2023/I/com ha messo in evidenza che:
- per l’anno 2022, dal punto di vista economico le risorse trasferite dal Bilancio dello Stato non sono state sufficienti, nel complesso, a coprire il fabbisogno, soprattutto in relazione al settore elettrico;
  - dal punto di vista finanziario, sono state effettuate nella prima parte dell’anno in corso ed erano ancora in corso significative erogazioni a valere sulle risorse fornite dal Bilancio dello Stato a copertura del fabbisogno 2022;

---

<sup>13</sup> La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, <https://www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm>

<sup>14</sup> La deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 13/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/013-23.htm>.

<sup>15</sup> La deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 194/2023/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/23/194-23.htm>.

<sup>16</sup> Il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni con legge 27 aprile 2022, n. 34.

- in merito alle prospettive del 2023, se le previsioni disponibili a maggio 2023 in merito al PUN e ai prezzi del gas nel corso del medesimo anno 2023 verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI di entrambi i settori per tutto il 2023.

#### **4 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE**

- 4.1 La Cassa e il GSE<sup>17</sup>, con le comunicazioni congiunte 21 e 22 giugno 2023<sup>18</sup>, hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2024.
- 4.2 L'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa prevede livelli di liquidità che risultano nel complesso adeguati.
- 4.3 Sussistono, tuttavia, numerose incertezze soprattutto in relazione alla gestione delle *minusvalenze* relative allo stoccaggio di ultima istanza, nonché agli eventuali impatti delle misure a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall'1 maggio 2023.

##### *Situazione conto A3*

- 4.4 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3, alimentato dalla componente *A<sub>SOS</sub>*, per gli anni 2022 e 2023, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.
- 4.5 In Tabella 1 è riportato lo scenario valutato maggiormente coerente con i prezzi presi a riferimento per l'aggiornamento per il trimestre 1 giugno – 30 settembre 2023, con una stima di PUN medio 2023 pari a 123,9 euro/MWh.
- 4.6 Si precisa che le stime riportate nella Tabella 1 sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE. I dati relativi al 2022 sono preconsuntivi che contengono dati in parte ancora stimati e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2023 potrebbero subire variazioni anche significative in relazione all'andamento effettivo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica.

#### **5 Disposizioni del decreto-legge 79/23**

- 5.1 Come evidenziato in premessa, a fronte del rallentamento della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, le disposizioni del decreto-legge 79/23 prevedono la conferma solo di alcune delle disposizioni già adottate nei trimestri precedenti.
- 5.2 In particolare, il decreto-legge 79/23 conferma per il III trimestre 2023 l'azzeramento degli oneri generali gas e il rafforzamento dei *bonus* sociali, e dispone che i relativi oneri siano posti a carico delle disponibilità già presenti presso la Cassa.

---

<sup>17</sup> Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

<sup>18</sup> Le comunicazioni congiunte della Cassa e del GSE prot. n. GSE/P20230022044 del 21 giugno 2023 e n. GSE/P20230022210 del 22 giugno 2023 (prot. Autorità 42359 del 22 giugno 2023 e 42426 del 22 giugno 2023).

5.3 In particolare, il decreto-legge 79/23 prevede che:

- *“Per il terzo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. All'onere derivante dal presente comma, pari 110 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3” (cfr comma 1);*
- *“Al fine di contenere per il terzo trimestre 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 175 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi del comma 3” (cfr comma 2);*
- *“Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, determinati in 285 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas” (cfr comma 3);*

5.4 Il decreto-legge 79/23 prevede altresì il prolungamento al III trimestre 2023 della riduzione dell'aliquota dell'IVA da applicare ai consumi di civili e industriali del gas naturale,<sup>19</sup> riduzione già applicata nei trimestri precedenti. Anche gli oneri di tale riduzione sono posti a carico delle disponibilità finanziarie presso la Cassa (il decreto dà disposizioni specifiche per il versamento da Cassa al Bilancio dello Stato) (cfr articolo 1, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 79/23).

5.5 Le disposizioni in merito al finanziamento della manovra sull'IVA, di cui al precedente punto, introducono, tuttavia, un elemento di novità rispetto allo scenario delineato con la Relazione 243/2023/I/com (cfr punto 3.5), dove non era stato considerato che le disponibilità residue di Cassa potessero essere parzialmente ritrasferite al Bilancio dello Stato per coprire oneri diversi da quelli degli oneri generali e/o dei *bonus* sociali del settore elettrico e del settore gas.

---

<sup>19</sup> La riduzione dell'aliquota IVA si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

## 6 Altri elementi rilevanti ai fini dell'aggiornamento

### Settore elettrico

- 6.1 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l'Autorità ha dimensionato, per il II trimestre 2023, l'elemento  $A_{ESOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$  tenendo conto degli oneri previsti in relazione alle agevolazioni per l'anno 2023 delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
- 6.2 Sulla base dei dati trasmessi da Cassa con la comunicazione 15 giugno 2023<sup>20</sup>, le stime aggiornate degli oneri di cui al precedente punto risultano leggermente inferiori a quelle considerate in sede di aggiornamento del II trimestre 2023.
- 6.3 Con il decreto 21 maggio 2021<sup>21</sup> sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024.
- 6.4 Gli oneri relativi a tale meccanismo (di seguito: oneri CB) sono a carico al conto alimentato dall'elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$  (per il settore elettrico) (di seguito: conto UC7) e del conto alimentato dalle componenti RE e RET (per il settore gas) (di seguito: conto RE/RET);
- 6.5 La liquidità del conto UC7 risulta sufficiente a sostenere gli oneri CB nel breve periodo.
- 6.6 Con le comunicazioni 21 e 22 giugno 2023, il GSE ha altresì:
  - aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT<sup>22</sup> relativa alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2023, che per tale anno risultano pari a zero;
  - aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall'articolo 23 del decreto-legge 91/14<sup>23</sup> per gli anni 2015- 2023.
- 6.7 Il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{SOS}$  sono definite come combinazione lineare di:
  - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGSOS}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
  - un'aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo.
- 6.8 Il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono definite applicando alla somma delle

---

<sup>20</sup> La comunicazione della Cassa prot. n. 19294 del 14 giugno 2023 (prot. Autorità 40946 del 15 giugno 2023).

<sup>21</sup> Il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021.

<sup>22</sup> Il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021", approvato con la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel e sue successive modificazioni, <https://www.arera.it/it/docs/19/568-19.htm>.

<sup>23</sup> Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni.

aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGRIM}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti.

- 6.9 Con le deliberazioni 719/2022/R/eel<sup>24</sup>, 720/2022/R/eel<sup>25</sup> e 721/2022/R/eel<sup>26</sup> l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l'anno 2023.

#### *Settore gas*

- 6.10 Sul conto RE/RET gravano anche gli oneri relativi all'incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28/11<sup>27</sup>, potenziato da ultimo dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016<sup>28</sup> (di seguito: oneri CET), nonché gli oneri relativi al regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, di cui al decreto ministeriale 5 settembre 2021<sup>29</sup> (di seguito: oneri CAR).
- 6.11 La liquidità del conto RE/RET risulta insufficiente a sostenere gli oneri CB, CAR e CET previsti nel 2024.
- 6.12 Lo scenario di prezzo del gas naturale più favorevole rispetto ai precedenti aggiornamenti riduce il fabbisogno atteso in relazione agli oneri afferenti ai fondi connessi con i sistemi di bilanciamento e *settlement*, alimentati rispettivamente dalle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ , che risultano, pertanto, sovradimensionate.

---

<sup>24</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/719-22.htm>.

<sup>25</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/720-22.htm>.

<sup>26</sup> La deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/22/721-22.htm>.

<sup>27</sup> Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

<sup>28</sup> Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2016.

<sup>29</sup> Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011.

## Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2023

### 7 Aggiornamento dal 1° luglio 2023 per il settore elettrico e per il settore gas

#### *Settore elettrico*

- 7.1 Con la deliberazione 297/2023/R/com, l’Autorità ha previsto per il III trimestre 2023 di
- adeguare in diminuzione l’elemento  $A_{ESOS}$  della componente tariffaria  $A_{SOS}$ , per tener conto delle nuove stime degli oneri per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica;
  - annullare temporaneamente l’elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ .
- 7.2 Le aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per il III trimestre 2023 sono state aggiornate tenendo conto:
- di quanto previsto al precedente punto;
  - del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri  $K_{OGSOS}$  e  $K_{OGRIM}$ ;
  - dell’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
  - delle classi di agevolazione di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel<sup>30</sup>.
- 7.3 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{SOS}$  a partire dal 1 luglio 2023 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 7.4 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente  $A_{RIM}$  a partire dal 1 luglio 2023.

#### *Settore gas*

- 7.5 Con la deliberazione 297/2023/R/com, l’Autorità ha previsto per il III trimestre 2023, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 79/23, l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente  $UG_3$  e della componente  $UG_{3T}$  per tutti gli utenti del settore gas.

#### *Disposizioni in merito ai bonus elettrico e gas*

- 7.6 In attuazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 79/23, con la deliberazione 297/2023/R/com, l’Autorità ha definito anche per il III trimestre 2023 le “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI) per le diverse classi di titolari di bonus sociale, con applicazione della percentuale dell’80% per i titolari appartenenti alla classe d) di cui all’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2011/R/com.

---

<sup>30</sup> La deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel, <https://www.arera.it/it/docs/17/921-17.htm>.

## Parte terza: altre disposizioni

### 8 Aggiornamenti componenti RTTG con efficacia dal 1 gennaio 2024

- 8.1 Con la deliberazione 297/2023/R/com l’Autorità ha, altresì:
- ridefinito il valore della componente tariffaria RET fissandolo pari a 1,1768 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024;
  - ridefinito il valore del corrispettivo  $CRV^{BL}$  fissandolo pari a 1,0000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024;
  - ridefinito il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  fissandolo pari a 3,5000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2024.
- 8.2 In merito alla componente tariffaria RET, si evidenzia come la sua riattivazione a partire dal 1 gennaio 2024 comporta, automaticamente, la riattivazione (alla medesima aliquota media) della componente omologa RE sulle tariffe di distribuzione.
- 8.3 Inoltre, sia per la componente tariffaria RE che per la componente tariffaria RET dovrà essere individuato l’elemento  $RE_{TEE}$  di cui alla deliberazione 548/2020/R/com<sup>31</sup>, che, si precisa, non va ad aggiungersi, ma è una quota parte delle componenti RE/RET come fissate dalla deliberazione 297/2023/R/com.

### 9 Erogazioni alla società Sogin

- 9.1 Come in ogni trimestre, con la deliberazione 297/2023/R/com è stato dato mandato alla Cassa di procedere ad erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2<sup>32</sup>, alla Sogin<sup>33</sup>, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).
- 9.2 Il riconoscimento effettivo dei costi sostenuti in ciascun anno da parte di Sogin e posti in capo al conto A2 avviene a consuntivo; tuttavia, risulta necessario mantenere presso la Sogin, in quanto operatore nucleare, un adeguato livello di liquidità, ai sensi della normativa nazionale che ha recepito le direttive Euratom in materia di esercenti nucleari.
- 9.3 In particolare, l’articolo 58.bis, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 230/95<sup>34</sup>, con cui sono state recepite direttive Euratom, prevede che il titolare delle autorizzazioni all’esercizio di impianti nucleari deve *“prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare”*.

---

<sup>31</sup> La deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com, <https://www.arera.it/it/docs/20/548-20.htm>.

<sup>32</sup> È il conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT.

<sup>33</sup> La società Sogin S.p.A.

<sup>34</sup> Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 2006/117/Euratom e 2009/71/Euratom.

9.4 Il quadro regolatorio dell’Autorità prevede pertanto un meccanismo di acconto/conguaglio (il comma 8.7 e successivi del TIDECN<sup>35</sup> disciplinano tra l’altro gli “acconti nucleari”) applicabile ai costi sostenuti da Sogin per le attività di *decommissioning* e del DN-PT. Le erogazioni in acconto, salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione 93/2021/R/eel<sup>36</sup>, riguardano anche le attività in corso per l’individuazione del sito e la successiva realizzazione del DN-PT. Le erogazioni in acconto, sia per l’attività di *decommissioning* che per il DN-PT, sono quindi dimensionate sulla base del piano finanziario aggiornato, reso disponibile trimestralmente da Sogin, ai sensi del TIDECN.

## 10 Disposizioni in tema di esazione/erogazione componente *bonus gas*

- 10.1 Il comma 73.6 della RTDG<sup>37</sup> prevede che, qualora si verificano situazioni particolari, in cui il valore della componente UG2 negativa o le compensazioni per *bonus gas* comportino importi tali da generare possibili criticità di ordine finanziario per le imprese distributrici, l’Autorità può dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, in maniera opportuna e per il solo periodo necessario, le tempistiche di erogazione previste dalla medesima RTDG, di norma in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali;
- 10.2 Con la deliberazione 134/2023/R/com, l’Autorità ha dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, con riferimento alle fatture emesse fino al mese di luglio 2023, contenenti i consumi relativi al II trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus gas* e alla componente UG2, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa nella circolare 6/2023/GAS;
- 10.3 La Cassa ha dato riscontro a quanto previsto con la deliberazione 134/2023/R/com con la circolare 24/2023/GAS.
- 10.4 Con la deliberazione 297/2023/R/com l’Autorità ha dato mandato alla Cassa di adottare, fino alle fatturazioni emesse entro il termine di ottobre 2023 e relative ai consumi del III trimestre 2023 e conguagli precedenti, le tempistiche di erogazione delle partite relative al *bonus gas*, sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa nella circolare 24/2023/GAS.

---

<sup>35</sup> Il “Testo Integrato- Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di *decommissioning* – TIDECN”, approvato con la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 348/2021/R/eel [www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/348-21.htm).

<sup>36</sup> La deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2021, 93/2021/R/eel, [www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/093-21.htm).

<sup>37</sup> La Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, <https://www.arera.it/it/docs/22/737-22.htm>.